



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 224

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis, comma 1, lettera d ter) della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale": criteri di riparto della quota destinata alla "Gestione impianti sportivi".

Il giorno **21 Febbraio 2025** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con l'art. 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 *“Norme in materia di finanza locale”* è stato istituito il *“Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali”* finalizzato a concorrere alla copertura delle spese sostenute dai comuni e dalle comunità per i servizi ivi elencati e ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni. In particolare, al comma 1, lettere da a) a d.1) sono elencati specificatamente i servizi comunali cui sono destinate le risorse finanziarie iscritte in detto fondo, mentre alla lettera d ter) è previsto che le risorse possano essere destinate ad altri specifici servizi comunali, individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

Il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 *“Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”* prevede che, per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa Europea in materia di aiuti di Stato, sostenga le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

Il comma 3 del medesimo articolo 31 prevede che gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

Con deliberazione n. 1774 di data 20 ottobre 2014 ed in seguito con deliberazione n. 1961 di data 6 dicembre 2019 concernente *“Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”. Individuazione degli impianti sportivi di particolare rilievo di enti locali ai fini del sostenimento delle relative spese di gestione ai sensi dell'articolo 31 commi 1 e 3.”* la Giunta provinciale ha individuato, quali impianti sportivi di particolare rilievo ai sensi del sopra citato comma 1 dell'art. 31 della *“legge provinciale sullo sport 2016”* e pertanto, finanziabili nell'ambito della finanza locale, l'impianto sportivo denominato *“Ice Rink Pinè”* del Comune di Baselga di Pinè e l'impianto sportivo denominato *“Trampolino G. Dal Ben”* del Comune di Predazzo.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, si era stabilito di sostenere finanziariamente i comuni proprietari o gestori di impianti sportivi di particolare rilevanza provinciale e quindi, annualmente, i sopra citati Comuni sono stati beneficiari dei relativi trasferimenti.

Ora, in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, le parti in relazione a tale quota del Fondo specifici servizi hanno disposto che *“gli impianti beneficiari del finanziamento sono quelli in cui si pratica lo sport di alto livello, individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale sullo sport (n. 4 del 2016). Le parti, altresì, condividono l'opportunità di concorrere all'eventuale spesa che i comuni, competenti alla realizzazione di lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei XXV giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, possono sostenere per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, di un'unità di personale ciascuno, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, secondo quanto previsto nella disposizione normativa proposta nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria;”*.

Sono state inoltre concordate le risorse finanziarie del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali 2025 prevedendo un importo massimo, pari ad Euro 750.000,00.-, da destinare alla gestione degli impianti sportivi, inclusi dell'eventuale spesa per assunzioni di personale di cui al paragrafo precedente.

Successivamente con deliberazione n. 2038 di data 13 dicembre 2024 concernente "*Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino". Individuazione di un ulteriore impianto sportivo di particolare rilievo di un ente locale ai fini del sostenimento delle relative spese di gestione ai sensi dell'articolo 31 commi 1 e 3.*" La Giunta provinciale ha individuato l'impianto sportivo denominato "Stadio per lo sci di fondo" del Comune di Tesero, quale ulteriore struttura di particolare rilievo ai sensi della sopra citata normativa e quindi finanziabile tramite il sopra citato fondo relativo agli specifici servizi comunali.

Il Relatore evidenzia altresì che con legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, è stato inserito l'articolo 4 quater della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8, in forza del quale la Provincia è autorizzata a sostenere gli oneri che derivano ai Comuni che ospitano gli eventi sportivi dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, dalla messa a disposizione dei medesimi alla Fondazione Milano Cortina 2026, sulla base di specifici accordi preventivamente condivisi e sostenuti dalla Provincia stessa.

Inoltre, con la legge provinciale n. 13 di data 30 dicembre 2024 all'art. 30 è stato modificato l'art. 4 bis della legge provinciale n. 8 di data 18 maggio 2021, introducendo la possibilità per gli enti locali competenti a realizzare lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici 2026 di assumere con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026, un'unità di personale ciascuno con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ingegneristiche, trasportistiche, amministrative, contabili e economico-finanziarie, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dall'art. 8 comma 3.1 della legge provinciale n. 27/2010. A tal fine è stato disposto che la Provincia concorra agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni con apposito trasferimento ai sensi dell'art. 6 bis comma 1 lettera d ter della legge provinciale n. 36/1993 con modalità definite da uno specifico provvedimento.

Visto quanto sopra riportato si propone di approvare i criteri previsti dalla normativa sopra riportata ed individuati nell'allegato A "*Criteri di riparto della quota del Fondo specifici servizi destinata alla Gestione impianti sportivi – L.P. n. 36/1993 art. 6 bis comma 1 lettera d ter.*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. (legge provinciale sulla finanza locale);
- vista la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "*Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino*" ed in particolare l'art. 31 c. 1 lett. a) e 3;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7, come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.*";

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42*”, con particolare riferimento agli articoli 53 e 56, e all’allegato 4/2;
- visto il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2025 sottoscritto in data 18 novembre 2024;
- vista la deliberazione n. 1327 di data 5 agosto 2016 e s.m.i. in merito alle modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali agli enti locali;
- vista la deliberazione n. 288 di data 23 febbraio 2017 e s.m.i. in merito ai criteri e alle modalità per l’erogazione dei finanziamenti per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A.;
- visto il parere favorevole del Dipartimento Affari Finanziari;
- visto il parere favorevole del Servizio Pianificazione;
- visti tutti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’allegato A “*Criteri di riparto della quota del Fondo specifici servizi destinata alla Gestione impianti sportivi – L.P. n. 36/1993 art. 6 bis comma 1 lettera d ter.*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prenotare quindi l’importo, definito in sede di Protocollo d’intesa, di Euro 750.000,00.- al capitolo 203000 dell’esercizio finanziario 2025, ai sensi dell’art. 56 e dell’Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n.118/2011;
3. di prenotare, in relazione all’eventuale assunzione di personale da parte degli enti competenti alla realizzazione di lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” l’importo massimo di Euro 150.000,00.- al capitolo 203000 dell’esercizio finanziario 2026, ai sensi dell’art. 56 e dell’Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n.118/2011;
4. di dare atto che per la tipologia di spesa, connessa ad oneri di gestione, di cui al presente al provvedimento non è necessario acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici), in quanto trattasi di intervento non rientrante tra le fattispecie previste dalla deliberazione CIPE n. 63 di data 26 novembre 2020;
5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire alla competente autorità giurisdizionale, avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/1971 e s.m. al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato criteri di riparto

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO "A"

Criteri di riparto della quota del Fondo specifici servizi destinata alla Gestione impianti sportivi – L.P. n. 36/1993 art. 6 bis comma 1 lettera d ter.

1. ATTIVITÀ OGGETTO DEL TRASFERIMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

I presenti criteri disciplinano il riparto della quota riservata, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera d ter) della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto tra la Provincia e il Consiglio della Autonomie Locali in data 18 novembre 2024, al sostegno degli oneri di gestione degli impianti sportivi di rilevanza provinciale individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale predisposta dalla struttura competente in materia di sport.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda va presentata al Servizio competente in materia di finanza locale dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno (per l'anno in corso a far data dalla data di approvazione dei presenti criteri), con una delle seguenti modalità:

a) inoltro tramite posta elettronica nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo:

serv.finanzalocale@pec.provincia.tn.it;

b) inoltro tramite PITRE per gli enti pubblici dotati di detto sistema;

La domanda è valida solo per l'anno in cui è presentata.

La domanda, che, in relazione all'ordinamento interno dell'ente medesimo, può essere presentata o dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile finanziario dell'ente o dal segretario comunale e deve contenere:

- l'oggetto della richiesta;
- i dati identificativi del richiedente e dell'ente rappresentato;
- l'indicazione dell'impianto sportivo di rilevanza provinciale gestito dall'ente, nonché una sintetica relazione dell'attività che dovrà essere svolta nel corso dell'anno ovvero del suo utilizzo;
- un preventivo relativo all'anno di richiesta del trasferimento contenente la descrizione delle tipologie di spesa da sostenere per la gestione del servizio e per il mantenimento della struttura, con i relativi importi, e le eventuali entrate dell'ente a fronte di dette spese ovvero il provvedimento dell'organo competente di approvazione dell'ultimo rendiconto disponibile delle entrate accertate e delle spese impegnate relative all'attività di gestione dell'impianto e al mantenimento dello stesso (sia in base all'anno solare che all'esercizio finanziario);
- attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati, relativa all'unità di personale che si intende assumere, con l'indicazione del profilo del personale, della data presunta di assunzione, nonché della durata del contratto.

Contestualmente alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere prodotta la attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati, che il comune non riceve altro finanziamento provinciale per dette spese.

3. DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le spese correnti che il comune sostiene per:

- la gestione della struttura sportiva, ivi incluse le spese di mantenimento della stessa¹, individuata di rilevanza provinciale ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 3 delle L.P. n. 4/2016 al netto delle eventuali entrate derivanti dalla gestione della stessa;
- l'assunzione, con le modalità previste dall'ordinamento del personale degli enti locali, ivi comprese le forme di messa a disposizione e comando, di un'unità di personale, con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità tecniche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ingegneristiche, trasportistiche, amministrative, contabili e economico-finanziarie, con contratto, la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2026 per ciascun ente locale competente a realizzare lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici 2026, in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dall'art. 8 comma 3.1 della L.P. n. 27/2010.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, DETERMINAZIONE DEL TRASFERIMENTO, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLO STESSO

Il trasferimento finanziario per la gestione degli impianti sportivi sarà quantificato, per ogni annualità, con le seguenti modalità:

- 1) per sostenere l'attività di gestione: nella misura del 80 % della spesa, come sopra definita, al netto delle relative entrate diverse dal contributo provinciale, risultante - dall'ultimo rendiconto disponibile per la prima annualità ed in seguito dalla media biennale degli ultimi rendiconti disponibili - così determinata:
 - in via previsionale, sulla base del preventivo, di entrate e spese previste per l'anno di riferimento ovvero sul saldo negativo rendicontato in relazione all'esercizio precedente;
 - in sede di consuntivo sulla base dell'effettivo saldo negativo a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione dell'attività svolta nel periodo precedente da trasmettere entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- 2) per sostenere il finanziamento di un'unità di personale: l'importo finanziabile è determinato in relazione alla prima posizione retributiva della categoria dell'unità da assumere prendendo a riferimento gli importi previsti dal vigente CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, secondo gli importi forfettari ed omnicomprensivi indicati nella tabella sotto riportata, ed in relazione all'effettivo periodo di servizio presso il Comune (considerando l'unità temporale minima l'intera mensilità), nel limite della spesa massima ammissibile di Euro 50.000,00.-.

Categoria livello	Totale annuo lordo compresi oneri a carico ente (totale forfettario)
C BASE	38.000,00.-
C EVOLUTO	42.000,00.-
D BASE	45.000,00.-
D EVOLUTO	50.000,00.-

-
- ¹ Tenuto conto della realizzazione, a partire dal 2024, degli interventi strumentali allo svolgimento dell'evento olimpico sugli impianti sportivi di cui alla legge provinciale 8/2021, in relazione agli anni 2024-2025-2026 per i Comuni di Baselga di Pinè e Predazzo e agli anni 2025-2026 per il Comune di Tesero, si considerano ammissibili a finanziamento i costi gestionali di mantenimento della struttura, anche qualora in tali impianti non sia stato possibile svolgere la consueta attività sportiva o la stessa sia stata svolta con modalità ridotte.

Il finanziamento complessivo così quantificato per ogni ente potrà essere proporzionalmente rideterminato nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria possono essere richiesti elementi integrativi qualora la documentazione presentata non risulti esaustiva.

Il Servizio provinciale competente istruisce nell'esercizio finanziario di presentazione le domande e se l'istruttoria è conclusa positivamente e vi sono risorse sufficienti a ciò destinate, la Giunta provinciale, con proprio provvedimento, concede i trasferimenti.

L'erogazione del trasferimento concesso viene effettuato per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A., nell'ambito del fabbisogno convenzionale di cassa - mensilità -, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 del 5 agosto 2016 e ss.mm. e ii..

5. VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI

Le risorse trasferite sono destinate al finanziamento degli oneri di gestione e mantenimento degli impianti sportivi di rilevanza provinciale e del costo dell'unità di personale eventualmente acquisita per far fronte alle esigenze straordinarie funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026".

6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli enti beneficiari devono presentare alle strutture competenti in materia di finanza locale e di sport, pena la decadenza e la conseguente revoca del trasferimento e il recupero di quanto erogato, la seguente documentazione:

1) relativamente al finanziamento inerente all'attività di gestione:

- una breve relazione inerente all'attività svolta nell'impianto sportivo ovvero del suo utilizzo;
- la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta, anche in forma di prospetti riepilogativi, ovvero tramite presentazione del provvedimento dell'organo competente di approvazione dell'ultimo rendiconto disponibile delle entrate accertate e delle spese impegnate relativo all'attività di gestione dell'impianto (sia in base all'anno solare che all'esercizio finanziario);

2) relativamente al finanziamento di un'unità di personale:

- per il primo anno, attestazione dell'avvenuta assunzione dell'unità di personale richiesta;
- per le annualità successive attestazione della persistenza del rapporto di lavoro a titolo oneroso ovvero l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro, ai fini della rideterminazione del trasferimento.

Detta documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

A seguito di tale comunicazione, previa verifica con la struttura provinciale competente in materia di sport, se la quantificazione del finanziamento risulta inferiore a quanto assegnato, il trasferimento concesso dovrà essere rideterminato con apposito provvedimento della Giunta provinciale e gli enti beneficiari dovranno restituire alla Provincia la quota di trasferimento erogata e non spettante, anche a mezzo regolazione contabile, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge provinciale n. 7/1979, con le eventuali risorse da concedere per le stesse finalità. In caso di incapienza tramite restituzione ovvero compensazione delle somme residue. Qualora la quantificazione del finanziamento risulti superiore il trasferimento non potrà essere rideterminato.